



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.0001492/AGen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare Permanente VI, II e II Speciale

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Sostegno alla nascita"
Reg. Gen. n. 158

Ad iniziativa dei Consiglieri Martusciello, Nugnes, Ianniciello e Amente.
Depositata il 24 gennaio 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente e II Speciale in tema di politiche giovanili, disagio sociale e occupazione per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

27 GEN 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

Ad iniziativa dei Consiglieri Martusciello, Nugnes, Ianniciello e Amente.

(Registro Generale numero 158)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE

La presente proposta di legge, ha come finalità la riduzione di situazioni di disagio dovute a condizioni economiche o sociali, promuovendo e sostenendo, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, dello Statuto regionale, i diritti delle famiglie in stato di difficoltà economica.

Le Istituzioni, infatti, hanno il dovere ricoprire un ruolo di sostegno se non altro per i nuclei familiari meno abbienti. Ciò può essere possibile attraverso incentivi utili per superare quei limiti di difficoltà economica che investono molti nuclei familiari numerosi.

Questo disegno di legge - attraverso quel principio di sussidiarietà secondo il quale l'Ente pubblico può intervenire in particolari casi sociali - intende quindi agevolare le famiglie meno abbienti, almeno, durante il primo anno di nascita del terzo figlio.

È riconosciuto, quindi, a decorrere dall'anno 2011 un bonus, una tantum in favore dei bambini nati o adottati a decorrere dal gennaio 2011 in nuclei familiari con già due figli minorenni a carico, sulla base di parametri e di criteri stabiliti nella presente proposta di legge, nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile da parte della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1 Principi

1. La presente legge, ha come finalità la riduzione di situazioni di disagio dovute a condizioni economiche o sociali, promuovendo e sostenendo, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, dello Statuto regionale, nonché nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, i diritti delle famiglie in stato di difficoltà economica.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2
Oggetto e finalità

1. È riconosciuto a decorrere dall'anno 2011 un bonus di euro 2.000 *un tantum* in favore dei bambini nati o adottati a decorrere dal gennaio 2011 in nuclei familiari con già due figli minorenni a carico sulla base dei parametri e dei criteri stabiliti negli articoli 3 e 4 nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile da parte della regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3
Soggetti aventi diritto

1. I soggetti beneficiari del bonus sono la madre o il padre o altro soggetto esercente la potestà genitoriale al momento della presentazione della domanda.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.4
Requisiti

1. Possono presentare istanza accedendo al bonus, i soggetti di cui all'articolo 3, in possesso dei seguenti requisiti socio economici:

a) cittadinanza italiana;

b) residenza in Campania del richiedente da almeno un anno dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell'istanza di adozione presso il Tribunale di competenza o presso gli istituti autorizzati alle procedure di adozione internazionale;

c) reddito annuo familiare inferiore ai sedicimila euro riferibile all'anno di esercizio precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5
Istanza

1. L'istanza per l'erogazione del bonus deve essere presentata presso gli sportelli territoriali attivati a livello distrettuale nelle ASL.
2. All'atto della presentazione dell'istanza da parte dei soggetti aventi diritto, le ASL dovranno rilasciare ricevuta attestante data e ora della presentazione e trasmetterle in tempo reale al settore politiche sociali per via telematica. Il settore dovrà provvedere entro 60 giorni alla liquidazione del suddetto bonus.
3. L'istanza del richiedente deve contenere:
 - a) autocertificazione in merito al possesso dei requisiti socio economici richiesti di cui all'articolo 4 (allegato A);
 - b) copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente;
 - c) certificato di nascita del minore beneficiario;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.6

Procedure di erogazione e limiti all'ammissibilità dell'istanza

1. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il dirigente del settore politiche sociali dovrà provvedere alla pubblicazione del bando per l'accesso al bonus.
2. Il bando dovrà stabilire:
 - a) i requisiti per la presentazione delle istanze;
 - b) l'apertura dei termini per la presentazione delle istanze, comunque non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del bando stesso, assicurandosi che le Aziende Sanitarie Locali procedano alla raccolta delle istanze dal momento dell'apertura dei termini.
3. Non saranno ammissibili le richieste pervenute presso gli sportelli ASL pervenute oltre la Pubblicazione sul BURC dell'avviso dell'esaurimento delle risorse stanziate.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7
Valutazione e verifiche

1. Il monitoraggio, la valutazione e le verifiche delle domande di cui alla presente legge competono al dirigente del settore politiche sociali a cui è demandato l'accertamento della regolarità delle domande e dell'esistenza dei requisiti socio economici.
2. La sperimentazione della presente ha durata triennale. Alla scadenza della sperimentazione la Giunta regionale, sulla base dei risultati conseguiti, delibera, previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti, l'eventuale prolungamento dell'efficacia della legge.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8

Condizioni per l'erogazione del bonus

1. Si provvederà all'erogazione del beneficio fino ad esaurimento delle risorse stanziare per l'anno in corso.
2. Ad esaurimento delle risorse il dirigente del Settore Politiche sociali provvederà a darne avviso tramite la pubblicazione sul BURC e sui siti istituzionali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.9
Natura del bonus

1. Il bonus non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 10
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in € 5.000.000,00, si provvede con le risorse di cui all'unità previsionale di base U.P.B. 4.16.41.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 11
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
Progetto di legge "Sostegno alla nascita"

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, quantificati in € 5.000.000,00, si provvede con le risorse di cui all'unità previsionale di base U.P.B. 4.16.41